

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Trasformazione in Università della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. – La necessità di elevazione ad Università della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria, prevista dall'articolo 26 della legge n. 590 del 1982 ed articolata su due facoltà: Giurisprudenza e Medicina, è indilazionabile se si vuole che le strutture universitarie possano svilupparsi e potenziarsi.

Allo stato attuale, ci sono notevoli disagi per il personale docente e per gli studenti, con disfunzioni e ritardi per le pratiche amministrative e con gravissime conseguenze a scapito della ricerca scientifica, che richiede per una sua funzionalità e potenziamento l'istituzione di dipartimenti o istituti policattedra anche di facoltà affini ed un agile *iter* burocratico-amministrativo.

Tale situazione aberrante presente nell'Ateneo di Reggio Calabria è dovuta soprattutto al fatto che un unico Rettorato e Consiglio di amministrazione non può governare due sedi distanti l'una dall'altra circa 200 chilometri.

I problemi normali di ogni nuovo Ateneo sono duplicati in ogni campo, da quello edilizio a quello organizzativo, da quello funzionale a quello istituzionale.

La sede di Catanzaro, per il naturale accentramento di personale e di mezzi della sede centrale ha funzionato, per i primi anni, con il solo personale transitato all'Università dal Consorzio per la promozione degli studi universitari di Catanzaro a norma dell'articolo 28 della legge n. 590 del 1982: quattro coadiutori, quattro autisti e tre commessi.

Tutti questi dipendenti allo stato attuale sono impiegati di concetto e ad essi sono state affidate le mansioni di segreteria e le altre amministrative.

Nè la situazione allo stato è migliorata di molto essendo stati assegnati pochissimi altri elementi e venendo mandato in missione un solo funzionario per qualche giorno alla settimana. Di qui la necessità di un potenziamento della pianta organica come dal disegno di legge.

Quella che poi è completamente ingovernabile è la problematica edilizia, perchè le realtà operative nelle due città sono completamente diverse e quindi sempre più complesse.

Si ha da fare con amministrazioni diverse, con diversi strumenti urbanistici, con diverse realtà sociali.

Allestire i progetti per le sei facoltà delle due sedi, seguirne l'iter burocratico, ottenere tempestivamente i finanziamenti, sono problemi di enorme difficoltà.

Altresi, difficoltà derivano dal fatto che non fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Università di Reggio Calabria i rappresentanti degli enti di Catanzaro per poter stabilire immediatezza di rapporti.

L'autonomia della sede di Catanzaro è riconosciuta come necessaria ed urgente dagli stessi organi di governo dell'Università di Reggio, tanto che l'attuale Rettore, in occasione della sua recente elezione, ha indicato questo obiettivo come uno dei principali punti del suo programma.

Va considerato che anche ragioni storiche militano a favore del disegno di legge che vi viene sottoposto.

Catanzaro, infatti, è stata sede di scuole universitarie (medicina, farmacia, legge, chimica, ostetricia) per oltre un secolo, avendole istituite Giuseppe Bonaparte nel 1809 ed essendo state esse soppresse nel 1923 dalla riforma Gentile.

È da ricordare che, per le suddette ragioni, nel 1961 l'allora capo del Governo Amintore Fanfani fece presentare dal Ministro della

pubblica istruzione, senatore Medici, un disegno di legge per l'istituzione in Calabria di una Università con Rettorato in Catanzaro nel rispetto della tradizione.

Nell'articolo 2 del disegno di legge in esame è specificato che le tre facoltà della nuova Università debbono avere sede in Catanzaro, così come già precisato anche per Reggio dall'articolo 26 della legge n. 590 del 1982.

Questo ad evitare contrasti per il loro insediamento, evitando alla Calabria nuove divisioni.

È stata richiesta l'aggiunta della facoltà di farmacia, perchè tale facoltà opera normalmente in connessione con quella di medicina, di cui rappresenta una filiazione naturale per contenuti culturali scientifici e didattici.

È da considerare che in Catanzaro opera un Istituto di farmacologia presso la facoltà di medicina e una scuola permanente di farmacologia in seno al Consorzio universitario, affidati ad un illustre Maestro qual è il professor Nisticò.

Come si sa, molti degli insegnamenti della farmacia sono comuni alla medicina, quali: l'anatomia umana, la fisiologia, la chimica biologica, la patologia generale, l'igiene, la tossicologia, eccetera.

Nè va sottaciuto che l'attuale progresso scientifico richiede una grande preparazione del farmacista, che non può più essere un dispensatore di farmaci, ma un professionista tecnicamente e scientificamente preparato, che sappia dedicarsi alla ricerca farmacologica di base e alla farmacologia clinica.

Di tali professionisti ha bisogno, per crescere, la Calabria in ogni settore, ma specie in quello sanitario, essendo stata privata di un'Università dall'Unità d'Italia ai nostri giorni.

Va, infine, sottolineato che la spesa per l'attuazione dell'Università di Catanzaro con l'aggiunta della facoltà di farmacia si presenta molto modesta e che in parte essa compensa quella necessaria per duplicazioni di servizi tra Reggio e Catanzaro (indennità di missione, spese postali, telefoniche, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. La sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria, prevista dall'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590, è costituita, a partire dall'anno accademico 1987-88, in Università degli studi di Catanzaro.

Art. 2.

(Facoltà)

1. L'Università degli studi di cui all'articolo 1 comprende, tutte con sede in Catanzaro:

a) la facoltà di medicina, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria;

b) la facoltà di giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza e scienze dell'amministrazione;

c) la facoltà di farmacia, con i corsi di laurea in farmacia e in scienza delle tecnologie alimentari.

Art. 3.

(Comitato tecnico ordinatore)

1. Nel caso di istituzione della facoltà di farmacia ai sensi dell'articolo 2, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato tecnico ordinatore, costituito da tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo, di cui un professore ordinario di farmacologia di una facoltà delle Università presenti in Calabria e due altri professori in una delle discipline previste nell'ordinamento della nuova facoltà, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle Università statali o legalmente riconosciute.

2. I professori ordinari o straordinari, che in base alle vigenti disposizioni entrano a far

parte della predetta facoltà, vengono aggregati al Comitato anzidetto. Al Comitato ordinatore saranno altresì aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi solo spettanti.

3. Tale Comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa sono assegnati almeno tre professori ordinari o straordinari. Nelle facoltà in cui è stato costituito il Consiglio di facoltà, qualora i professori straordinari o ordinari si riducano ad un numero inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari o ordinari quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari o ordinari.

4. L'elezione avviene tra i professori straordinari o ordinari di ruolo e fuori ruolo, titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della nuova facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 26
della legge 14 agosto 1982, n. 590)*

1. All'articolo 26 della legge 14 agosto 1982, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse;

b) al secondo comma, sono soppresse le parole: «Le facoltà di cui ai punti *d)* ed *e)* hanno sede in Catanzaro».

Art. 5.

(Patrimonio)

1. All'Università degli studi di Catanzaro sono trasferiti gli immobili, le attrezzature di proprietà dell'Università di Reggio Calabria, già assegnati alla facoltà di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, nonchè i beni mobili o immobili concessi alle stesse facoltà a qualsivoglia titolo

da altri enti, anche in virtù dell'articolo 30 della legge n. 590 del 1982. L'Università degli studi di Catanzaro subentra nei contratti stipulati dall'Università di Reggio Calabria per il funzionamento delle facoltà di cui all'articolo 2, lettere a) e b), e sono trasferiti in suo favore gli impegni di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge n. 590 del 1982, relativi alle facoltà di cui all'articolo 2, lettere a) e b).

2. All'Università degli studi di Catanzaro sono trasferiti i fondi già stanziati dall'Università di Reggio Calabria in favore delle facoltà di cui all'articolo 2, lettere a) e b).

Art. 6.

(Passaggio del personale)

1. È trasferito all'Università degli studi di Catanzaro il personale docente ad amministrativo della sede di Catanzaro dell'Università di Reggio Calabria.

2. L'organico del personale non docente è aumentato come dall'allegata tabella A.

Art. 7.

(Personale della facoltà di farmacia)

1. Alla facoltà di farmacia sono assegnati i posti di professore straordinari, ordinari ed associati ed il personale non docente di ruolo di cui all'allegata tabella B.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene valutato in lire 1 miliardo in ragione di anno. La relativa copertura viene reperita mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando, per il triennio 1988-1990, la voce: «Modificazioni a regime delle risorse proprie della CEE».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 6)UNIVERSITÀ DI CATANZARO
POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti n.
DIRIGENTE SUPERIORE	1
PRIMO DIRIGENTE	3
<i>VIII qualifica</i>	
Area funzionale amministrativo-contabile:	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario contabile	2
Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:	
Funzionario tecnico	4
Area funzionale delle biblioteche:	
Funzionario di biblioteca	2
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i>	
Area funzionale amministrativo-contabile:	
Collaboratore amministrativo	6
Collaboratore contabile	4
Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:	
Collaboratore tecnico	10
Area funzionale delle biblioteche:	
Collaboratore di biblioteca	3
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Collaboratore di ufficio tecnico	4
<i>VI qualifica</i>	
Area funzionale amministrativo-contabile:	
Assistente amministrativo	12
Assistente contabile	6
Area funzionale tecnico-scientifica:	
Assistente tecnico	10
Area funzionale socio-sanitaria:	
Assistente socio-sanitario	2
Area funzionale delle biblioteche:	
Assistente bibliotecario	6

Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici:	
Assistente di ufficio tecnico	4
<i>V qualifica</i>	
Area funzionale amministrativo-contabile:	
Operatore amministrativo	6
Area funzionale tecnico-scientifica:	
Operatore tecnico	4
Area funzionale socio-sanitaria:	
Operatore socio-sanitario	2
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Operatore di ufficio tecnico	4
Operatore centralinista	3
<i>IV qualifica</i>	
Area funzionale amministrativo-contabile:	
Agente amministrativo	5
Area funzionale tecnico-scientifica:	
Agente tecnico	6
Area funzionale socio-sanitaria:	
Agente socio-sanitario	2
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Agente degli uffici tecnici	6
Agente dei servizi ausiliari	6
<i>III qualifica</i>	
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Bidello	9
Conducente	6
Portiere	6
Custode	6
<i>II qualifica</i>	
Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari:	
Usciere	15

TABELLA B
(articolo 7)UNIVERSITÀ DI CATANZARO
POSTI DI PROFESSORE ORDINARIO E STRAORDINARIO IN RUOLO

	Posti n.
Facoltà di Medicina e Chirurgia	33
Facoltà di Giurisprudenza	25
Facoltà di Farmacia	30

POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO

	Posti n.
Facoltà di Farmacia	30